

CONVIVENZE DI FATTO E CONTRATTI DI CONVIVENZA: LE NOVITA' APPORTATE DALLA LEGGE 20 MAGGIO 2016 N.76 (LEGGE CIRINNA')

LE CONVIVENZE DI FATTO

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

La legge sulle unioni civili ha regolamentato, anche i rapporti di convivenza di fatto (le cosiddette "coppie di fatto") sia tra persone dello stesso sesso sia tra persone di sesso diverso non sposate e non unite civilmente.

La disciplina delle convivenze di fatto ex Legge 76/2016 si applica solo ai cittadini italiani o stranieri residenti in Italia e non ai cittadini iscritti in AIRE, così come precisato nel parere del 6 febbraio 2017, n. 231 emesso dal Ministero dell'Interno.

ART. 36: Per "conviventi di fatto" si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

La convivenza è di fatto, cioè esiste a prescindere da formalità, ma per il suo accertamento è sufficiente una dichiarazione anagrafica. L'art. 37 dispone: "Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 ed art. 13 comma 1 lettera b) D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

DIRITTI SPETTANTI AI CONVIVENTI DI FATTO

- **Detenzione del convivente:** I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (art. 38);
- **Malattia o ricovero del convivente:** in caso di malattia o di ricovero i conviventi di fatto hanno reciproco diritto di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi o i familiari;
- **Conferimento dei poteri di rappresentanza in casi di malattia o morte del convivente di fatto:** ciascun convivente di fatto può designare (con atto in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerlo, alla presenza di un testimone) l'altro quale suo rappresentante con pieni poteri o limitati: a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
- **Subentro nei diritti di abitazione della casa comune:**

- **Morte del proprietario:** salvo quanto prevista dall'art. 337-sexies cc in relazione all'assegnazione della casa familiare in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. questo diritto si perde nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.

- **Morte o recesso del conduttore:** nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

- **Assegnazione alloggi popolari:** nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

- **Impresa familiare:** è stato introdotto l'art. 230-ter cc il quale riconosce i diritti del convivente alla partecipazione agli utili e alla gestione dell'impresa familiare.

- **Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno:** la domanda di interdizione e inabilitazione può essere proposta anche dal convivente di fatto. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti.

- **Diritto al risarcimento del danno da fatto illecito in caso di morte del convivente:** in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

- **Diritto agli alimenti (art. 65):** in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'art. 438 comma 2 C.C. Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'art. 433 C.C., l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.

2) IL CONTRATTO DI CONVIVENZA

2.1 Introduzione

Il comma 50 della legge 20 maggio 2016, n. 76 prevede la facoltà, per i conviventi di fatto, di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune mediante la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Tale contratto, di natura patrimoniale, ha lo scopo di disciplinare i rapporti patrimoniali dei conviventi relativi alla loro vita in comune. In questo modo il legislatore ha individuato la causa del contratto che consiste, appunto, nella disciplina dei rapporti patrimoniali derivanti dalla vita in comune.

Il legislatore non specifica se questo contratto debba disciplinare tutti questi rapporti patrimoniali ma il comma 53 prevede che il contratto deve contenere l'indirizzo indicato da ciascun convivente dove devono essere inviate le comunicazioni relative allo stesso contratto e può (e non deve) contenere:

1. l'indicazione della residenza;
2. le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
3. il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

Secondo un primo pensiero si deve comunque ritenere, in merito al contenuto effettivo del contratto che questo, in armonia con la sua causa, debba comunque creare un regime patrimoniale della convivenza di fatto e non limitarsi a regolare aspetti marginali o economicamente poco rilevanti dei rapporti patrimoniali che possono sorgere dalla convivenza. Un contratto di convivenza, sottoposto a tutte le forme e gli adempimenti e regimi di opponibilità che si limiti a regolare, ad esempio, solo chi debba pagare le bollette telefoniche o la benzina per l'automobile sarebbe nullo per irrilevanza della causa. Infatti situazioni di questo tipo possono essere regolate dai conviventi con semplici e bonari accordi, mentre creare un regime patrimoniale della convivenza deve essere il reale scopo del contratto.

2.2) Forma e opponibilità del contratto di convivenza

Il contratto di convivenza prevede una particolare forma a pena di nullità, sia per la sua costituzione, sia per le modifiche sia per la risoluzione dello stesso. Secondo il comma 51, infatti, il contratto le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Questa è quindi la forma del contratto di convivenza che deve essere usata anche quando si voglia modificare il regime patrimoniale della convivenza, attività che può essere svolta senza limiti di tempo (comma 54).

Il nuovo regime patrimoniale che nasce dal contratto deve poi essere reso pubblico per essere opponibile ai terzi. A tal fine il comma 52 prevede che, "ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmettere copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223."

Effetto del contratto di convivenza è dunque la nascita di un regime patrimoniale della convivenza.

2.3 Nullità del contratto di convivenza

Questo contratto non può essere sottoposto a termine o a condizione. Se le parti le hanno comunque inserite queste si avranno per non apposte (comma 56); in altre parole saranno nulle le clausole sul termine o sulla condizione, ma il contratto resterà valido per il resto. Di seguito elenco le cause di nullità insanabile del contratto di convivenza che può essere fatta valere (comma 57) senza limiti di tempo da chiunque ne abbia interesse, se è concluso:

- in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;
- in violazione del comma 36 della legge sulle unioni civili;
- da persona minore di età;
- da persona interdetta giudizialmente;

- in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 C.C., cioè di condanna per omicidio o tentato omicidio di uno dei conviventi ha ucciso o cercato di uccidere il coniuge dell'altro convivente.

In merito agli ultimi due casi il comma 58 dispone che "gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio